

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**AL VIA IL COLLEGATO FISCALE 2020**

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse. Si rammenta che la disposizione costituisce una prima anticipazione dei contenuti fiscali della Manovra di Bilancio 2020.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Accollo dei debiti</b></p> <p>Viene regolamentata la disciplina fiscale dell'accollo del debito.</p> <p>In particolare, è previsto che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.</p> <p>Nel caso in cui non siano rispettate le regole di versamento previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento non si considera eseguito;</li> <li>• si applicano sanzioni sia all'accollante che all'accollato.</li> </ul> <p>Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.</p> <p>L'accollante è obbligato in solido per l'imposta e gli interessi.</p> <p>Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.</p>
Articolo 2	<p><b>Cessazione partite Iva e divieto di compensazione</b></p> <p>Quando l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all'atto della richiesta di partita Iva, riscontra delle anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita Iva.</p> <p>A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.</p> <p>Parimenti inibita è la compensazione dei crediti Iva per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.</p>
Articolo 3, commi 1 e 3	<p><b>Contrasto alle indebite compensazioni</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da</p>

	<p>modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>
Articolo 3, commi 2 e 3	<p><b>Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.</p>
Articolo 3, comma 4	<p><b>Controllo sulle compensazioni a rischio</b></p> <p>L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.</p> <p>Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.</p>
Articolo 3, commi 5 e 6	<p><b>Sanzioni per indebite compensazioni</b></p> <p>A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico"</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco;</li> <li>• provvedere al pagamento.</li> </ul> <p>L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.</p>
Articolo 4, commi 1 e 2	<p><b>Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti</b></p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un'opera o un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.</p> <p>Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.</p> <p>Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via pec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;</li> <li>- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;</li> </ul>

	<p>- i dati identificativi del bonifico effettuato.</p> <p>Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.</p> <p>È espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.</p> <p>I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.</p> <p>Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;</li> <li>- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.</li> </ul> <p>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici.</p>
<p>Articolo 4, commi 3 e 4</p>	<p><b>Estensione del regime del reverse charge Iva</b></p> <p>Con l'introduzione di una nuova lettera a-<i>quinquies</i>) al comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 viene esteso il regime del <i>reverse charge</i> Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle precedenti lettere da a) ad a-<i>quater</i>) del medesimo comma 6, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-<i>ter</i>, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>
<p>Articolo 5, commi 1 - 3</p>	<p><b>Contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici</b></p> <p>Con decorrenza 1° novembre 2019 è previsto che la nota di ricevimento attestante la conclusione del regime sospensivo dei prodotti energetici, deve essere inviata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in carico dal destinatario.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nel caso di trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.</p> <p>Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2020, che anche il destinatario rispetti i requisiti di onorabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, prevedendo, inoltre, che tali soggetti, una volta ricevuti i prodotti sfusi in regime sospensivo, li trasferiscano nei propri specifici serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto.</p>

	Viene ridotto il limite di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale che passa da 25 metri cubi a 10 metri cubi, nonché quella prevista per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, che passa da 10 a 5 metri cubi.
Articolo 6, comma 1, lettere a) e b)	<p><b>Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto che la deroga relativa al versamento anticipato dell'Iva si applica solamente quando il soggetto per il quale i prodotti sono immessi in consumo dal deposito fiscale, rispetti entrambi i criteri previsti dall'articolo 1, comma 940, L. 205/2017.</p> <p>Viene introdotto, inoltre, un limite dimensionale del deposito (3.000 metri cubi) al di sotto del quale deve essere effettuato il versamento anticipato dell'Iva.</p>
Articolo 6, comma 1, lettera c)	<p><b>Restrizione all'utilizzo della dichiarazione di intento</b></p> <p>Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori).</p> <p>In deroga a tale divieto è previsto l'utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.</p>
Articolo 7	<p><b>Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti</b></p> <p>Vengono introdotte alcune regole con il preciso fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica.</p>
Articolo 8	<p><b>Accisa sul gasolio commerciale</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020 è prevista l'applicazione dell'accisa agevolata di cui al punto 4-bis, Tabella allegata al D.Lgs. 504/195, per alcune categorie di soggetti che esercitano il trasporto di merci e passeggeri. Al fine di poter fruire di tale accisa ridotta è previsto il rimborso che deve soggiacere al limite di 1 litro per ogni chilometro percorso dai mezzi.</p>
Articolo 9	<p><b>Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati</b></p> <p>Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (trattasi di acquisti effettuati nella UE da soggetti privati).</p>
Articolo 10	<p><b>Estensione sistema INFOIL</b></p> <p>Con il fine di uniformare il sistema di controllo già esistente per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, viene esteso, con termine ultimo di adeguamento il 30 giugno 2020, il c.d. sistema INFOIL anche agli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche, nonché a quelli aventi una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc, limitatamente a determinati carburanti per autotrazione.</p>
Articolo 11	<p><b>Obbligo del documento amministrativo semplificato telematico</b></p> <p>Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e</p>

		modalità per rendere obbligatoria, entro il 30 giugno 2020, la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.
Articolo 12		<p><b>Trasmissione telematica quantitativi energia elettrica e gas naturale</b></p> <p>Al fine di contrastare le frodi, è dato tempo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, per individuare termini e modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica dei dati relativi al trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale.</p>
Articolo 13		<p><b>Tassazione trust estero</b></p> <p>Viene prevista la tassazione quali redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir, i redditi distribuiti a beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Viene, inoltre, previsto, introducendo il comma 4-ter nell'articolo 45, Tuir che, nel caso in cui non sia possibile distinguere, nelle attribuzioni di trust esteri, tra redditi e patrimonio, si considera reddito l'intero ammontare percepito.</p>
Articolo 14		<p><b>Utilizzo dei file delle FE</b></p> <p>Viene introdotta la possibilità di utilizzo a fini accertativi da parte della G. di F. nonché dell'Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.</p>
Articolo 15, comma 1	15,	<p><b>FE e Sts</b></p> <p>Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.</p>
Articolo 15, comma 2	15,	<p><b>Obbligo di invio telematico dei dati al Sts</b></p> <p>Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.</p>
Articolo 16		<p><b>Arrivano le precompilate Iva</b></p> <p>In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.</p>
Articolo 17		<p><b>Imposta di bollo sulle FE</b></p> <p>Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p>
Articolo 18		<p><b>Limiti all'utilizzo del contante</b></p> <p>Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;</li> <li>- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.</li> </ul> <p>Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
Articoli 19 e 20		<b>Lotteria nazionale degli scontrini</b>

	<p>Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.</p> <p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro.</p> <p>Viene introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro per gli esercenti che al momento dell'acquisto si rifiutino di rilevare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione.</p> <p>La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui l'esercente assolva l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p><b>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</b></p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p>
<p>Articolo 23</p>	<p><b>Sanzioni per mancata accettazione pagamento elettronico</b></p> <p>Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p>
<p>Articolo 32</p>	<p><b>Iva scuole guida</b></p> <p>Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l'esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario.</p> <p>A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell'esenzione gli insegnamenti per le altri patenti in quanto preordinate all'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020.</p>

	<p>Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l'obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.</p>
Articolo 33	<p><b>Versamenti territorio eventi sismici di Catania</b></p> <p>Viene previsto che i versamenti sospesi in ragione degli eventi sismici verificatisi nel territorio di Catania, devono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione nel termine del 16 gennaio 2020 o, in alternativa, a decorrere dalla medesima data in un numero massimo di 18 rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese.</p> <p>Tutti gli altri versamenti diversi da quelli non effettuati in forza della sospensione, devono essere eseguiti entro il mese di gennaio 2020.</p>
Articolo 35	<p><b>Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi</b></p> <p>Viene previsto che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dall'articolo 96, comma 8, lettera a), Tuir, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V, Codice degli appalti, ma anche le parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.</p>
Articolo 36	<p><b>Cumulo conto energia e Tremonti ambientale</b></p> <p>Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell'agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente. A tal fine deve essere presentata apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabile con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019.</p> <p>La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti.</p>
Articolo 37	<p><b>Riapertura rottamazione</b></p> <p>Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. - rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.</p>
Articolo 38	<p><b>Imposta immobiliare piattaforme marine</b></p> <p>A decorrere dal 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2, codice della navigazione.</p> <p>La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 a cui si applica un'aliquota pari al 10,6 per mille.</p>
Articolo 39, comma 1,	<p><b>Modifiche reati penali tributari</b></p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione</p>

<p>lettere a)-p)</p>	<p>per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma <i>2-bis</i>, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p> <p>Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000 la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.</p> <p>Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000 che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.00 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine è abrogato il comma <i>1-ter</i>.</p> <p>Nel caso di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni il reato.</p> <p>Viene introdotta nel caso di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 74/2000, l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.</p> <p>L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000 punito con la reclusione da 3 a 7 anni.</p> <p>Viene ridotto il limite per il reato di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate che scende, ai sensi dell'articolo <i>10-bis</i>, D. Lgs. 74/2000 a 100.000 euro.</p> <p>Parimenti scende a 150.000 euro il limite per il verificarsi del reato di omesso versamento Iva previsto dall'articolo <i>10-ter</i>, D.Lgs. 74/2000.</p> <p>Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.</p>
<p>Articolo 39,          comma 1,          lettera q)</p>	<p><b>Casi particolari di confisca</b></p> <p>Il nuovo articolo <i>12-ter</i>, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione dell'articolo <i>240-bis</i>, c.p. quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro centomila nei casi di cui all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000;</li> <li>- l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1, D.Lgs. 74/2000;</li> <li>- l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 100.000 euro centomila nel caso del delitto <i>ex</i> articolo 5, comma <i>1-bis</i>, D.Lgs. 74/2000;</li> <li>- l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000;</li> <li>- l'indebita compensazione ha a oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo <i>10-quater</i>, D.Lgs. 74/2000;</li> <li>- l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 74/2000;</li> <li>- l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi</li> </ul>



	<p>è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000;</p> <p>- è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10, D.Lgs. 74/2000.</p>
Articolo 39, comma 2	<p><b>ODV e D.Lgs. 231/2011</b></p> <p>Viene introdotto, con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione del decreto, il nuovo articolo 25-<i>quaterdecies</i>, D.Lgs. 231/2001 con cui è previsto che in ipotesi di commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000, all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p>
Articolo 41, comma 1	<p><b>Fondi di garanzia pmi</b></p> <p>Per l'anno 2019, il fondo di garanzia pmi viene finanziato con 670 milioni di euro.</p>
Articolo 41, comma 2	<p><b>Fondo a favore dell'agricoltura</b></p> <p>Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, viene prevista la gratuità delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019.</p>
Articolo 46, comma 1, lettera a)	<p><b>Addizionale regionale</b></p> <p>Viene rinviata al 2021 l'adozione del D.P.C.M. con cui rideterminare l'addizionale Irpef in riferimento all'anno precedente.</p>
Articolo 53	<p><b>Incentivi all'autotrasporto</b></p> <p>Sono stanziati, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dal 27 ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (<i>full electric</i>) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009.</p> <p>Con decreto da emanarsi entro 15 giorni saranno individuati modalità e termini di presentazione della domanda, criteri di valutazione ed entità del contributo massimo erogato.</p>
Articolo 58	<p><b>Modifiche ai versamenti</b></p>

Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
---

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**Ai gentili Clienti****Loro sedi****OPERATIVA DAL 16 OTTOBRE 2019 LA PIATTAFORMA PER COMUNICARE LO “SCONTO” IN FATTURA CONCORDATO PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI**

L'articolo 10, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto la possibilità:

- per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, comma 3.1, D.L. 63/2013 e
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 14, comma 1-*octies* del medesimo decreto,

effettuati su singole unità immobiliari, di fruire, in luogo della detrazione Irpef/Ires, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Con il provvedimento direttoriale n. 660057 del 31 luglio 2019 l'Agenzia entrate ha definito le modalità operative per comunicare, a pena di inefficacia, l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione dell'opzione può essere fatta mediante la piattaforma, previa autenticazione, ovvero presentando il modello disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-ristruttu-edilizi> presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

È necessario l'assenso del fornitore/dei fornitori all'esercizio dell'opzione per l'intervento effettuato.

**Resa operativa la piattaforma**

Dallo scorso 16 ottobre 2019 è operativa sul sito dell'Agenzia delle entrate la piattaforma mediante la quale è possibile comunicare l'applicazione dello sconto (la procedura consente anche di comunicare le cessioni del credito corrispondente alle detrazioni Irpef/Ires nelle fattispecie previste).

La scadenza per la comunicazione degli sconti in fattura applicati nel 2019 è fissata al 28 febbraio 2020.

**Le modalità di recupero dello sconto**

I fornitori che hanno praticato lo sconto, recupereranno l'importo corrispondente sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del soggetto che ha sostenuto le spese, in 5 rate annuali di pari importo.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto, vi sarà quindi una riduzione dell'arco temporale di recupero della detrazione originaria spettante da 10 anni a 5 anni.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto applicato agli interventi di riduzione del rischio sismico, invece, comporta il recupero di quanto corrisponde all'agevolazione Irpef/Ires in un arco temporale di 5 anni, coincidente con le 5 rate annuali di pari importo in cui è obbligatorio suddividere l'importo della detrazione originaria.

### **Gli interventi sulle parti comuni condominiali**

Nel caso in cui gli interventi per cui si richiede l'applicazione del contributo al fornitore siano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione deve essere effettuata dall'amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**Ai gentili Clienti****Loro sedi****“SALDO E STRALCIO” E “ROTTAMAZIONE TER”: TERMINE COMUNE AL 2 DICEMBRE****Le novità del Decreto Fiscale**

Il Decreto Fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione *ter*.

È infatti l'articolo 37 del citato D.L. 124/2019 a concedere, per quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione *ter*, di usufruire ancora dell'agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione *ter* entro il 30 aprile e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell'agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione *bis* e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione *ter*, beneficeranno della riapertura dei termini.

Si ricorda che in assenza di pagamento, pur in caso di corretta presentazione della domanda, il processo non si intende completato e la definizione non sarà completa con conseguente decadenza.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell'agevolazione c.d. “rottamazione *ter*” che per il c.d. “saldo e stralcio”, definizione quest'ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.

È previsto inoltre un periodo di tolleranza.

Si tratta di 5 giorni a decorrere dal 2 dicembre entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi.

Questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre.

**Aspetti pratici**

Al fine di permettere il completamento della definizione, l'Agenzia delle entrate ha inviato negli scorsi giorni ai contribuenti interessati le comunicazioni sull'esito della domanda contenenti l'importo dovuto e le modalità di pagamento.

Le comunicazioni dell'amministrazione sono di 2 tipologie:

- 1) “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti”, è il caso che riguarda per l’appunto le richieste di “saldo e stralcio”,
- 2) “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata”, relative alla adozione dell’agevolazione c.d. “rottamazione *ter*”.

La prima comunicazione contiene anche l’eventuale indicazione degli importi esclusi dal “saldo e stralcio” e ricondotti nell’ambito della “rottamazione *ter*”

Le comunicazioni ricevute dal contribuente saranno di numero pari alle dichiarazioni presentate e quindi se il contribuente avesse presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agenzia provvederà a inviare altrettante comunicazioni.

Alla comunicazione risultano allegati anche i bollettini di pagamento che rispetteranno la scelta, in termini di rate, effettuata in fase di adesione.

In merito al pagamento occorre ricordare che i bollettini potranno essere saldati:

1. direttamente agli sportelli dell’Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
2. agli sportelli bancomat;
3. nei tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
4. con il proprio *internet banking*, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla piattaforma pagoPA.

L’Agenzia ha infine chiarito che il saldo dei bollettini potrà avvenire anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della P.A..

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**Ai gentili Clienti****Loro sedi****IL FORFETTARIO CHE ESTROMETTE I BENI STRUMENTALI NON GENERA ALCUNA PLUSVALENZA TASSABILE**

Con la recente **risposta a interpello n. 391/2019** l'Agenzia delle entrate afferma la totale irrilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite al momento della cessione dei beni strumentali impiegati nell'attività, che riguarda non solo i beni acquistati durante l'applicazione del regime, ma anche quelli acquistati precedentemente.

Nel citato documento viene puntualizzato che tale irrilevanza opera anche nel caso di estromissione dei beni strumentali.

**L'estromissione dei beni strumentali**

La Legge di bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro), contestualmente modificando le cause di esclusione. In particolare:

- oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è ostativo anche il possesso di partecipazioni in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
- è precluso l'accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Non è stata apportata alcuna modifica circa le modalità di determinazione del reddito, il cui calcolo risulta, evidentemente, basato su criteri forfettari: il reddito imponibile viene determinato applicando una determinata percentuale di redditività ai ricavi/compensi incassati nel corso del periodo d'imposta.

Nessun riferimento normativo riguarda invece le plusvalenze e minusvalenze conseguite al momento della cessione dei beni strumentali, le quali devono considerarsi quindi irrilevanti fiscalmente: questa è infatti la posizione dell'Amministrazione finanziaria, già espressa con la circolare n. 10/E/2016. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario.

Nella richiamata risposta al recente interpello l'Agenzia afferma come, sul piano sostanziale, l'estromissione dei beni (ossia la loro fuoriuscita dalla sfera dell'attività d'impresa, verso la sfera personale dell'imprenditore, operazione fiscalmente assimilata ad una cessione) non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di c.d. regime forfettario (fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per la sua valida applicazione).

Dal punto di vista formale, pertanto, l'Agenzia ritiene che i contribuenti che applicano il regime forfettario anoteranno l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime forfettario, che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto soggetti esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva. Per le estromissioni

---

effettuate nel corso del 2019, infine, non sarà necessario rappresentare tale operazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d'imposta 2019.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti